



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 91

COPIA

OGGETTO: Adozione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 infra periodo 2023-2025 e determinazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023.

Il giorno 29/04/2023 alle ore 8,50

nella sala comunale in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA MUNICIPALE

composta dai signori:

1) GIRARDI CHRISTIAN	Sindaco	Presente
2) DALFOVO MICHELE	Vicesindaco	Presente
3) KAISERMANN ALESSIO	Assessore	Presente
4) MARTINATTI SARA	Assessore	Presente
5) MERLO NICOLA	Assessore	Presente
6) PELLEGATTI MATTEO	Assessore	Presente

Assiste il Segretario a Scavalco Debora Sartori.

Il Sindaco Christian Girardi, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Adozione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 infra periodo 2023-2025 e determinazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

il finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel Comune di Mezzolombardo è svolto seguendo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27.12.2013, che consentono ai Comuni, che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Con successive deliberazioni consiliari di approvazione del regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, il Comune di Mezzolombardo ha scelto di applicare sul proprio territorio comunale la cosiddetta tariffa puntuale.

A partire dal 1° gennaio 2020 trova applicazione sul territorio provinciale la disciplina statale vigente in materia di tariffa relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti. Le disposizioni normative nazionali sono costituite:

- dalla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in sigla A.R.E.R.A.) di "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", nonché dalla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 444/R/RIF della medesima Autorità recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati". La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha infatti attribuito a tale Autorità specifiche competenze in materia di rifiuti urbani a partire dal 2018.
- dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 recante "criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati." Tale Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è istituita la tassa sui rifiuti - TA.RI. (art. 1, comma 639), nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TA.RI. (art. 1, comma 668).
- dal Decreto Legislativo 26 settembre 2020, n° 116 che, in recepimento delle direttive europee in materia, modifica la parte del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dedicata alle norme generali sui rifiuti e imballaggi, prevedendo una nuova classificazione dei rifiuti (urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi) e cancellando i rifiuti assimilati agli urbani.

Tali disposizioni normative nazionali vanno ad affiancarsi ad altre disposizioni normative attualmente applicate e che continueranno ad applicarsi, costituite:

- dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopra indicata per le parti vigenti;
- dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

Con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti. Il MTR ha disposto l'applicazione

di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, allo scopo di contemperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale.

Con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 che si contraddistingue, rispetto al precedente, dalla sua valenza pluriennale, abbracciando l'intero secondo periodo regolatorio 2022-2025, con la previsione di un aggiornamento a cadenza biennale ed una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente.

Con la deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021 di "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" A.R.E.R.A. ha, tra gli altri, determinato il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7% per ciascun anno del periodo 2022-2025, oltre che il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pari a 6,3%.

All'articolo 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:

- sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario sia soggetto ad aggiornamento biennale e sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

Il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025 deve essere coordinato con quanto disposto dalla deliberazione n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 recante la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani". Il provvedimento adotta il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni. Prevede inoltre che l'Ente territorialmente competente determini gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.

Alla luce del mutato quadro normativo e al fine di dare piena applicazione alle disposizioni introdotte con le citate deliberazioni dell'Autorità, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 21 del 4.08.2020 ha approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva (TARIP), successivamente modificato con le deliberazioni di Consiglio comunale n. 16 dd. 28.6.2021, n. 7 dd. 27.04.2022 e n° 9 del 29.04.2023.

Con deliberazione n. 6 di data 27.04.2022 il Consiglio comunale ha, inoltre, adottato lo SCHEMA I della matrice degli schema regolatori di cui all'art. 3, comma 1 del TQRIF, che definisce gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ASIA.

Con deliberazione di Giunta comunale n° 77 dd. 29.04.2022 è stato adottato il Piano Economico Finanziario 2022-2025 e le tariffe relative all'anno 2022.

Come indicato dall'Autorità ARERA all'art. 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, *"Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel Piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal Gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, posso presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa..."*. Al punto 4.7 dell'Allegato alla delibera 363/2021 è inoltre previsto che: *"qualora l'ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infraperiodo della predisposizione tariffaria."*

In ragione della complessità dell'attuale contesto economico finanziario, l'ente gestore valuta ci siano i presupposti per la revisione infra-periodo; in data 30.12.2021, con la delibera della Giunta Provinciale n. 2390 è stato determinato un deciso aumento della tariffa di conferimento in discarica di oltre il 40% rispetto all'anno 2021: la tariffa di smaltimento passa da 160 €/tonnellata nel 2021 a 225 €/tonnellata nel 2022.

Nell'Addendum al V aggiornamento del Piano di gestione Rifiuti, adottato con delibera di Giunta Provinciale del 17 marzo 2023, è letteralmente riportato: *"...si stima un costo a tonnellata di rifiuto gestito pari a 340 €/tonnellata, superiore all'attuale tariffa richiesta ai gestori della raccolta per la gestione del rifiuto residuo pari a 225 €/tonnellata. I costi riportati nella tabella sotto rappresentano la reale situazione che verrà affrontata nel 2023..."*. In tale scenario, per il 2023, a parità di quantitativi trattati nel 2022 (3.520 t), si valuta un costo complessivo di trattamento e smaltimento di oltre € 1,2 milioni con un sovraccosto di circa € 500 mila a carico del gestore ASIA, rispetto a quello consuntivato nell'anno 2021 (€ 688 mila) utilizzato per il presente aggiornamento del PEF 2023-2025.

Si ricorda che il PEF 2022-2025 validato nei primi mesi del 2022, è stato elaborato esclusivamente con le fonti contabili dell'anno 2020 e non considerava il primo incremento tariffario (€ 225/t), intercettando invece costi di trattamento del rifiuto residuo soltanto per circa € 655 mila.

Sulla base delle evidenze sopra esposte, condivise con il Gestore ASIA, si ritiene necessaria la revisione infra periodo del PEF 2022-2025 per le annualità 2023-2025 con il prioritario obiettivo di perseguire l'equilibrio economico finanziario e con la finalità di definire un ammontare delle entrate tariffarie tale da garantire almeno la copertura degli effettivi costi di trattamento/smaltimento dei rifiuti indifferenziati per l'annualità 2023, sottoponendo all'attenzione dell'Autorità l'istanza di aggiornamento infra-periodo.

Viene inoltre segnalato che nel corso dell'anno 2022 il costo dei carburanti è risultato pari ad Euro 523 mila con un incremento di Euro 257 mila, pari ad +96%, rispetto all'anno 2020, per la nota sfavorevole congiuntura economica.

Pertanto, nell'ottica di perseguire l'equilibrio economico finanziario della gestione, nell'ambito della determinazione degli indirizzi generali in materia di tributi e tariffe, adottati con il

DUP 2023-2025, si è data indicazione ad ASIA di provvedere all'aggiornamento del PEF 2022-2025 (c.d. aggiornamento infra-periodo) per le annualità di PEF 2023-2025 sulla base dei dati contabili dell'anno a-2 (quindi il 2021), introducendo costi di competenza del gestore individuati nelle fonti contabili obbligatorie di riferimento, ossia il bilancio consuntivo anno 2021 non facendo ricorso ad alcun dato di natura previsionale.

Il Comune, quale ente territorialmente competente, in linea con le deliberazioni ARERA, ha il compito di definire alcuni parametri legati alla qualità del servizio, condivisione dei ricavi, estensioni del perimetro gestionale e miglioramento della qualità e di raggiungere la copertura del 100% delle spese previste per lo svolgimento del servizio. Dal piano economico finanziario derivano le tariffe del servizio applicabili agli utenti.

In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del suddetto regolamento comunale e alla normativa vigente è ora necessario modificare il piano economico finanziario adottato con deliberazione G.C. n° 77 dd. 29.04.2022 per la determinazione della tariffa di gestione dei rifiuti per l'anno 2023. Il piano economico finanziario è stato elaborato con i dati e gli elementi forniti dal gestore del servizio (A.S.I.A.) per quanto di competenza dello stesso.

Nello specifico, l'allegato A della delibera di ARERA n° 363//2021/R/RIF riporta le informazioni in maniera dettagliata ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni riguardanti il nuovo metodo tariffario (MTR-2), oltre a fornire, all'art. 1 *"Definizioni"*, una doverosa indicazione in relazione al PEF, catalogato come: *"Piano Economico Finanziario sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale (coincidente con la durata del secondo periodo regolatorio), che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario."*

L'articolo 4 del Regolamento citato, in materia di gestione e costo del servizio, prevede che *il costo del servizio è stabilito ogni anno nel rispetto del relativo piano finanziario secondo le direttive ARERA.*

Su delega del Comune di Mezzolombardo, il Comune di Lavis, con deliberazione della propria Giunta comunale n° 109 del 30.03.2023, ha dato incarico ai revisori dei conti di Mezzocorona e Vallelaghi, Aldeno, Lavis e Madruzzo della validazione del Piano Economico Finanziario di ASIA da cui deriva il PEF del Comune di Mezzolombardo ai fini della tariffa corrispettiva per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativa all'anno 2023. La determina di validazione del PEF 2022-2025 - infra-periodo 2023-2025 è stata, dunque, sottoscritta in data 26.04.2023 dalla terna dei revisori dei conti dott.ssa Patrizia Filippi, dott.ssa Cristina Odorizzi e dott.ssa Sonia Valorzi e trasmessa da ASIA al Comune di Mezzolombardo con nota di data 26.04.2023, prot. 4272.

Contestualmente ASIA, con nota dd. 13.04.2023, prot. 3819, ha inviato la documentazione inerente l'aggiornamento del PEF 2022-2025 e la relativa documentazione utile all'adozione delle tariffe 2023, secondo le prescrizioni di ARERA.

Il piano economico finanziario P.E.F. 2022-2025 infra periodo 2023-2025 composto da relazione di accompagnamento, dichiarazione di veridicità e piano tariffario 2023, evidenzia un costo complessivo del servizio pari ad € 963.972,00.= con un aumento del 8,60% rispetto all'anno precedente, ripartito tra € 493.307,00.= di costi fissi ed € 470.665,00.= di costi variabili. Risulta inoltre che:

- i costi fissi sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente in Euro 310.783,12.= ed in Euro 182.523,42.=
- i costi variabili sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche e si suddividono nelle seguente quote:

- quota consumi utenze domestiche: Euro 207.563,47.=;
- quota servizi utenze domestiche: Euro 88.955,77.=
- quota consumi utenze non domestiche: Euro 121.902,36.=;
- quota servizi utenze non domestiche: Euro 52.243,87.=.

Sulla base della predetta ripartizione dei costi sono state determinate le tariffe per le utenze domestiche e per quelle non domestiche secondo quanto riportato nel listino allegato al presente provvedimento.

Riguardo alle agevolazioni e sostituzioni tariffarie per le quali il regolamento demanda alla delibera di adozione del piano finanziario la quantificazione annua, si fanno le seguenti considerazioni:

- si propone la conferma anche per l'anno 2023 della riduzione della quota fissa per le utenze praticanti il compostaggio domestico dei rifiuti organici, in considerazione del risparmio generato da questa pratica - **comma 1 dell'art. 16 del Regolamento**;
- si propone una sostituzione parziale del Comune, nella percentuale del 50%, nel pagamento della quota consumi della tariffa per le persone, residenti nel Comune di Mezzolombardo, che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di ausili per l'incontinenza (rifiuti indifferenziati come pannoloni) o altri dispositivi medici che comportano smaltimenti frequenti. (**comma 2, lett. b) dell'art. 18 del Regolamento**);
- si propone una sostituzione parziale del Comune, nella percentuale del 50%, nel pagamento della quota consumi della tariffa a favore dei nuclei familiari ove vi sia la presenza di un bambino di età inferiore ai ventiquattro mesi. Per ogni ulteriore bambino la percentuale di riduzione è aumentata del 20% fino ad un massimo del 90% di riduzione. In caso di gemelli, la percentuale di riduzione è applicata fino all'età di trentasei mesi (**comma 2, lett. d) dell'art. 18 del Regolamento**).
- di prevedere la sostituzione parziale del Comune, nella percentuale del 50%, nel pagamento della quota consumi della tariffa, limitatamente al periodo in cui gli utenti sono stati posti in quarantena per motivi sanitari debitamente certificati - (**comma 2, lett. e) dell'art. 18 del Regolamento**).
- di prevedere anche per il 2023 gli incentivi stabiliti dall'Ente gestore previsti per il conferimento dei rifiuti differenziati presso il C.R. (**art. 19 del Regolamento**).
- di prevedere la misura di riduzione totale o parziale della quota variabile della tariffa per l'avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori dei servizi pubblici di raccolta da parte delle utenze non domestiche (**art. 15 bis del Regolamento**).

Alla luce di un aumento dei costi totali dell'8,60% rispetto al 2022, si evidenzia un aumento della parte variabile dei costi, dovuta ad una diversa suddivisione dei costi tra fissi e variabili in applicazione di quanto previsto dal MTR-2. Inoltre, per assicurare la copertura dei costi variabili, anche in relazione ad una previsione di diminuzione del volume conferito, è stato necessario aumentare il costo a litro, che da Euro 0,11400.= passa ad Euro 0,11700.=.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si rende pertanto necessario adottare il piano finanziario ed approvare le tariffe rifiuti per l'anno 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

ASCOLTATA la relazione sopra premessa;

VISTA la relazione di accompagnamento alla validazione del PEF 2022-2025 del Comune di Mezzolombardo - revisione infra periodo ex art. 8 (Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif);

PRESA VISIONE del piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 revisione infra periodo 2023-2025 ex art. 8 della delibera di ARERA 363/2021 e relativi allegati (relazioni di accompagnamento, dichiarazione di veridicità, listino 2023, listino attività varie e proposta delle misure di riduzione totale o parziale della quota variabile per le utenze non domestiche che avviino a recupero i rifiuti urbani fuori del servizio pubblico di raccolta) inoltrati dal soggetto gestore ASIA;

VISTO il provvedimento di validazione del PEF 2022-2025 - infra-periodo 2023-2025 - sottoscritto dalla terna di revisori, trasmessa con nota prot. 4272 del 26.04.2023;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva (TARIP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 21 del 04.08.2020 e modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n° 16 dd. 28.06.2021, n° 7 dd. 27.04.2022 e n° 9 dd. 29.04.2023;

VISTO il listino della tariffa anno 2023;

VISTO il listino per le "attività varie anno 2023" che comprende anche le misure dell'incentivo previsto dall'art. 19 del Regolamento per il conferimento dei rifiuti differenziati presso il CR;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n.16 dd.31.01.2023, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2023-2025 e dato atto che, relativamente alle competenze ed all'organizzazione generale degli Uffici, vige, fino all'approvazione del P.I.A.O. o fino all'assunzione di eventuali altri provvedimenti modificativi, quanto riportato nel P.E.G. relativo agli esercizi 2022-2024, approvato con delibera di Giunta n. 39 del 22.03.2022;

ACCERTATA in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto, come specificato nella Parte generale del P.E.G. - Paragrafo 2 (Il sistema delle competenze) - in attuazione dell'articolo 27, comma 4, dello Statuto comunale nonché del combinato disposto dagli articoli 5 (comma 1) e 6 (comma 2) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

VISTO il bilancio di previsione 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 dd. 24.01.2023;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;

VISTA la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTE le risultanze dell'istruttoria, contenute nell'attestazione sottoscritta dal Collaboratore amministrativo Donatella Luzzi, depositata agli atti;

VISTI i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Programmazione e Finanze - il Segretario Generale – dott.ssa Debora Sartori

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Programmazione e Finanze – dott.ssa Eleonora Franzoi

VISTO lo Statuto comunale;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente dovendo rispettare il termine di approvazione dei provvedimenti TARIP del 30.04.2023, ex art. 3, comma 5quiquies del D.L. 228/2021;

DELIBERA

1. di adottare, per quanto esposto in premessa, il piano economico finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2023 redatto secondo il metodo tariffa rifiuti per il secondo periodo regolatorio definito con deliberazione ARERA n° 363/2021 unitamemnte ai i seguenti documenti che vengono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, quantificato sinteticamente nell'importi di Euro 963.972,00.=:

parere di validazione della terna dei revisori dei conti dei Comuni;
relazioni di accompagnamento al PEF 2022-2025 - revisione infra periodo ex art. 8 della delibera 363/2021 di ARERA - dell'ente gestore e del Comune;
dichiarazione di veridicità del legale rappresentante di ASIA;

2. di presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, ravvisando la sussistenza delle condizioni indicate al punto 8.5 della deliberazione di ARERA n° 363/2021 e del punto 4.7 dell'allegato alla stessa;
3. di approvare, per quanto esposto in premessa, le tariffe rifiuti relative all'anno 2023 come individuate nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per formane parte integrante e sostanziale;
4. di approvare il listino tariffa altre attività anno 2023, che comprende anche la misura degli incentivi per il conferimento diretto presso il C.R. di cui all'art. 19 del Regolamento, come individuate nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
5. di determinare le agevolazioni previste dall'articolo 16 del regolamento (da detrarsi dalla parte fissa della tariffa), nel modo seguente:
- comma 1, lett.a): compostaggio della frazione organica effettuato dalle utenze domestiche:

descrizione	importo unitario
<i>Componenti 1</i>	€ 15,00
<i>Componenti 2</i>	€ 28,00
<i>Componenti 3</i>	€ 33,00
<i>Componenti 4</i>	€ 38,00
<i>Componenti 5</i>	€ 47,00
<i>Componenti 6 o più</i>	€ 51,00

<i>Non residenti - componenti 1</i>	€ 15,00
<i>Non residenti - componenti 2</i>	€ 28,00
<i>Non residenti - componenti 3</i>	€ 33,00
<i>Non residenti - componenti 4</i>	€ 38,00

6. di determinare ai sensi **dell'articolo 18, comma 2**, del regolamento citato in premessa, l'ammontare della sostituzione da parte del Comune al pagamento della quota consumi, nel modo seguente:

lett. b): sostituzione parziale del Comune, nella percentuale del 50%, nel pagamento della quota consumi della tariffa per le persone, residenti nel Comune di Mezzolombardo, che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di ausili per l'incontinenza (rifiuti indifferenziati come pannoloni) o altri dispositivi medici che comportano smaltimenti frequenti;

lett. d): sostituzione parziale del Comune, nella percentuale del 50%, nel pagamento della quota consumi della tariffa a favore dei nuclei familiari ove vi sia la presenza di un bambino di età inferiore ai ventiquattro mesi. Per ogni ulteriore bambino la percentuale di riduzione è aumentata del 20% fino ad un massimo del 90% di riduzione. In caso di gemelli, la percentuale di riduzione è applicata fino all'età di trentasei mesi;

lett. e): sostituzione parziale del Comune, nella percentuale del 50%, nel pagamento della quota consumi della tariffa, limitatamente al periodo in cui gli utenti sono stati posti in quarantena per motivi sanitari debitamente certificati;

7. di determinare, **ai sensi dell'art. 15 bis del Regolamento** citato in premessa, la seguente riduzione totale o parziale della quota servizi della parte variabile della tariffa per l'avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche:

Riduzione totale o parziale della quota variabile della tariffa per l'avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche	unità misura	importo unitario
Quota Consumi secco indifferenziato/ingombrante	€ litro/Kg.	Tariffa dovuta in base agli effettivi svuotamenti
Quota servizi per frazione organica da cucine e mense	Quota servizi	- 20%
Quota servizi per frazione carta e cartone	Quota servizi	- 20%
Quota servizi per imballaggi in plastica (accordo ANCI CONAI)	Quota servizi	- 20%
Quota servizi imballaggi in vetro	Quota servizi	- 20%
Quota servizi rifiuti al CR esclusi organico, secco ind/ing. carta e cartone, imb. in plastica e vetro	Quota servizi	- 20%

8. di impegnare la spesa prevista per la copertura delle agevolazioni di cui all'art. 18, comma 2, del Regolamento TARIP, prevista in Euro 15.000,00=, al capitolo 9563-399 del bilancio di previsione in corso, secondo il seguente cronoprogramma della spesa:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'	IMPORTO
2023	Euro 15.000,00.=

9. di dare atto che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dall'01.01.2023;
10. di dare comunicazione, a cura dell'Ufficio Tributi, del presente provvedimento all'ente gestore ASIA;

11. di trasmettere a cura dell'Ufficio Tributi la presente deliberazione ad ARERA entro 30 giorni dalla adozione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della determinazione dell'Autorità n. 2/2020;
12. di dare comunicazione, a cura dell'Ufficio Tributi, del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune - sezione trasparenza rifiuti;
13. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
14. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2
15. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

Letto approvato, sottoscritto

DL/mf

IL PRESIDENTE
Christian Girardi

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO A SCAVALCO
Debora Sartori

f.to digitalmente